



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

Corso Vittorio Emanuele 08025 Oliena - Tel. 0784/280200 Fax 0784/280206.

Area Servizi alla persona

BANDO

Per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, di cui alla L. 431/98, art. 11, annualità 2026

FINALITA'

La Regione Autonoma della Sardegna con il presente Bando intende sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica, riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431, appartenenti a nuclei familiari in condizione di fragilità economica.

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale

Sono ammessi al contributo anche titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

Il contributo non è concesso qualora il canone non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si chiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare permesso di soggiorno.

IL CONTRATTO DEVE:

risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene.

Non sono ammessi i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal bando

REQUISITI ECONOMICI RICHIESTI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 (€ 611,85*13*2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. e non può essere superiore a € 2.320,00

MODALITA' DI DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo del contributo spettante, il canone da considerare è assunto nella misura complessivamente riferibile all'annualità considerata, al netto degli oneri accessori. In sede di determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, tale importo è determinato in via previsionale sulla base del contratto o dei contratti di locazione riferiti alla medesima annualità, tenendo conto dei periodi di effettiva titolarità del contratto e delle eventuali ricevute già prodotte alla data di presentazione della domanda o sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Prima della liquidazione del contributo il comune procede alla verifica a consuntivo sulla base dei canoni effettivamente corrisposti e documentati nell'anno di riferimento, rideterminando, se necessario, l'importo spettante.

Sia nella fase previsionale che in quella di consuntivo, il contributo è calcolato sul canone complessivamente considerato e non è oggetto di ulteriori riduzioni proporzionali in ragione del numero di mensilità per le quali il richiedente è stato titolare del contratto di locazione. Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Ai fini della determinazione del fabbisogno comunale da trasmettere alla Regione, il Comune non tiene conto degli altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Tali benefici sono considerati solo in sede di liquidazione al beneficiario. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisisce la documentazione necessaria ai fini della rideterminazione del contributo erogabile.

In considerazione del fatto che l'importo stanziato per il sostegno alla locazione, potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del comune, per ragioni di equità si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare, può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art.2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il valore del contributo ammissibile non può in ogni caso, anche con l'applicazione dei suddetti incrementi superare il limite di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano titolari di contratti di locazione in più di un comune, dovranno presentare istanza a tutti i comuni interessati.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno alla locazione, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo.

MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E SCADENZE

A seguito della pubblicazione del Bando comunale, i cittadini interessati potranno presentare domanda sull'apposito modulo, le domande dovranno pervenire all'ufficio protocollo **entro il 30 settembre 2026** e potranno essere trasmesse:

tramite consegna a mano all'ufficio protocollo dell'ente

tramite invio alla pec istituzionale dell'ente protocollo@pec.comune.oliena.nu.it

Successivamente verrà predisposta una graduatoria degli aventi titolo

Per l'erogazione del contributo, è obbligatoria presentazione delle ricevute di pagamento o di causali del bonifico complete di tutti i dati, o qualsiasi altro strumento che consenta di ricondurre inequivocabilmente il pagamento al rapporto locatizio per cui si chiede il contributo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL COMUNE DI OLIENA.

Si comunica che il Responsabile del procedimento per il Comune di Oliena è l'istruttore Amministrativo, sig.ra Francesca Maria Pau.

Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può chiamare il numero 0784 280214 mandare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica pau.francesca@comune.oliena.nu.it

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003)

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell'Unione Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e dovranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Oliena.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Nazionale n. 431 del 09/12/ 1998 art. 11.

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999.

DGR n. 36/36 del 09/07/2025

Determinazione regionale n. 2222 del 21/07/2026

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(D.ssa Natalina Catte)